

PROTOCOLLO DI INTESA
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI NELLA PROVINCIA DI CHIETI
FINALIZZATO AL CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO ED IRREGOLARE PER LA QUALITÀ
DEL LAVORO NEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
tra Comune di Chieti CGIL CISL UIL Chieti

Dopo la sottoscrizione del “Protocollo di Relazioni Sindacali per un Patto per il Rilancio della Città di Chieti” del 24 giugno 2021, le parti con questo accordo si impegnano a perseguire l’obiettivo di assicurare la qualità e l’efficienza in tutte le fasi di assegnazione di contratti di appalto pubblici e privati; gli appalti, in particolare quelli pubblici svolgono un ruolo fondamentale in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici.

La dimensione quali-quantitativa della spesa pubblica veicolata attraverso le gare per l’affidamento dei lavori e la fornitura di beni e servizi rappresenta un fattore importante per la crescita e lo sviluppo della città di Chieti e la qualità del lavoro e delle attività produttive.

Scopo generale del presente Protocollo è pertanto quello di individuare buone prassi – distinte per le diverse tipologie di committenti – che possano innescare e supportare circoli virtuosi in tutto il panorama dell’affidamento a terzi di lavori relativi alle imprese ed ai servizi.

Tali prassi mirano ad integrare le fonti normative di ogni livello territoriale.

- Il decreto legge 77 del 2021 (c.d. decreto semplificazioni 2021) come convertito dalla legge 108 del 2021 ha modificato il comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 50 del 2016 prevedendo: *“a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;*
- Il decreto legge 77 del 2021 (c.d. decreto semplificazioni 2021) come convertito dalla legge 108 del 2021 ha modificato il comma 14 dell’articolo 105 del decreto legislativo 50 del 2016 prevedendo che *“il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazioni previsti dal contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzate l’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;*

CONSIDERATO CHE:

- a) Il crescente ricorso a strumenti di aggiudicazione finalizzati esclusivamente alla contrazione dei costi, sia negli appalti pubblici sia in quelli privati, determina effetti negativi nel tessuto economico e produttivo, non garantendo tempi e qualità nella realizzazione di opere e servizi, e favorendo l’impiego di manodopera irregolare oltretutto il diffondersi ed il radicarsi del cd. “precariato” e dei contratti in dumping;
- b) il funzionamento del mercato del lavoro rischia di essere alterato da forme di lavoro irregolare e relativa evasione contributiva, inficiando la leale concorrenza a danno delle imprese virtuose, compromettendo altresì la qualità delle opere e dei servizi in appalto, con il verificarsi di pesanti effetti in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza, il che provoca riflessi preoccupanti sul piano sociale che possono sconfinare in fenomeni di illegalità;
- c) si esprime un generale favore ad un orientamento volto a privilegiare le aggiudicazioni alle offerte economicamente più vantaggiose, che consentano di valutare la qualità complessiva delle offerte, rispetto alle aggiudicazioni al prezzo più basso.

SI CONVIENE:

- 1) Le considerazioni e le premesse costituiscono parte integrante di questo Protocollo;
- 2) le prassi concordemente individuate hanno l’obiettivo specifico di favorire la buona e corretta stesura ed applicazione sia dei contratti che dei capitolati di appalto, quali elementi caratterizzanti il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela degli utenti finali dei servizi, a partire dalla indicazione che deve essere applicato il contratto

1

collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sia per le imprese che si aggiudicatarie che per tutte le eventuali imprese a qualunque titolo impegnate in sub appalto e/o subfornitura connesso con le attività da espletare nell'ambito dell'appalto;


3) un sistema di appalti deve essere orientato alla definizione di durate temporali dei contratti compatibili con l'efficienza e qualità del servizio erogato e su precisi standard qualitativi e prestazionali che devono essere già definiti nel bando di gara e nel capitolato d'appalto, assieme ai rispettivi elementi di valutazione.


La formulazione dei bandi e disciplinari di gara sarà improntata ai seguenti principi:

- l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo elementi tecnico-qualitativi, adeguati alla natura e all'oggetto del contratto, ai quali attribuire punteggio sostanzialmente prevalente rispetto a quello del prezzo;
 - nella formazione della base d'asta saranno tenuti in debito conto i costi generali di organizzazione, gestione, formazione, "know how", e deve essere richiesta la scomposizione dell'offerta al fine di garantire che gli importi di aggiudicazione non siano in ogni caso inferiori ai costi del lavoro indicati nelle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro, ivi compresi gli oneri derivanti dalla previdenza complementare (fondi negoziali), tenuto conto delle previsioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello, addizionati ai costi necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - valutazione della qualità del servizio in base al progetto gestionale proposto in cui si evidenzino, laddove siano individuabili in modo specificamente pertinente, gli elementi ritenuti fondanti, quali per esempio:
 - a) la continuità dell'azione degli operatori, riconoscendo che la continuità stessa costituisce indice di qualità del servizio;
 - b) la qualità degli organici inseriti, valutando in termini di punteggio qualità gli skills professionali offerti (scheda professionale, precedenti esperienze specifiche);
 - c) la qualità del rapporto attraverso la valutazione in sede di gara delle eventuali iniziative formative avviate, il numero di operatori coinvolti, i metodi di valutazione delle prestazioni del personale;
 - d) al fine di contrastare fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale negli appalti di lavoro, si condivide la necessità di garantire, in fase di esecuzione dei lavori e con la collaborazione del sistema bilaterale edile (Cassa Edile e Edilcassa), che il documento unico di regolarità contributiva sia comprensivo della verifica di congruità dell'incidenza della manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 2021 ai sensi dell'articolo 30 e dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 50 del 2016, nonché di potenziare il controllo della presenza dei lavoratori all'interno dei cantieri per contrastare il lavoro sommerso e irregolare. Il controllo della congruità dell'incidenza del costo della manodopera nel singolo cantiere consente di determinare una diretta proporzionalità fra il numero dei lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, compreso quanto di spettanza al sistema bilaterale, rispetto all'ammontare complessivo dell'opera, garantendo in tal modo la trasparenza all'interno dei cantieri stessi.
 - e) sistemi di gestione ambientale e sociale, attraverso bilanci, codici etici, codici di condotta, ecc., nell'ambito di una logica volta ad incentivare lo sviluppo della qualità da parte delle aziende.
- 4) tenuto conto che per essere ammessi alle procedure di gara occorre, oltre ai requisiti generali di partecipazione, il possesso dei requisiti essenziali che connotano la correttezza del rapporto di lavoro tra le imprese e i dipendenti e che questi dovranno essere garantiti per l'intera durata dell'eventuale rapporto contrattuale, sono considerati imprescindibili:
- a) il tassativo ed integrale rispetto - nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori - della contrattazione collettiva di entrambi i livelli del settore a cui appartiene l'impresa appaltatrice, sottoscritta dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
 - b) il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/99;
 - c) il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, ivi compresa la presentazione del DURC, tanto al momento della stipula del contratto, quanto precedentemente alla liquidazione dei pagamenti.

2





5) Le stazioni appaltanti avranno cura di inserire nei capitolati d'appalto clausole coerenti con le previsioni del presente protocollo. In particolare, si impegnano ad inserire clausole:

a) che escludano dalla aggiudicazione le offerte che prevedano un costo medio orario del lavoro inferiore a quello previsto dai ccnl applicati e firmati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da decreti e tabelle conseguenti;

b) che impongano all'azienda vincitrice di un appalto d'opera di rendere disponibile giornalmente in cantiere l'elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso, sia propri che delle eventuali imprese subappaltatrici.

Di conseguenza, va prestata una costante vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività, al fine di verificare il rispetto degli standard, in un'ottica di continuo miglioramento.

6) Con particolare riferimento agli appalti pubblici, le P.A., al fine di garantire agli utenti il migliore servizio possibile al prezzo più conveniente, e ciò in applicazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, assicurano la concorrenza e partecipazione di tutti i possibili contraenti che forniscano garanzie di qualità e affidabilità. Per questo occorre trovare un equilibrio fra la necessità di contribuire alla qualificazione della spesa pubblica, di tutelare la concorrenza e di garantire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese nella partecipazione alle procedure di evidenza pubblica in relazione al loro potenziale di creazione di posti di lavoro, di favorire la crescita e l'innovazione, questo criterio può anche essere definito come premiante in fase gara.

7) Nell'ambito del presente accordo, le Parti sottoscrittrici convengono che per le imprese contraenti l'appalto sia opportuno:

a) adottare prassi che definiscano insieme alle OO.SS. di categoria comparativamente più rappresentative tempi e modalità di soluzione di eventuali problematiche connesse all'esecuzione dell'appalto;

b) privilegiare l'impiego del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, laddove compatibile; al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impegnato nei vari contratti d'appalto, come indicato nell'articolo 50 del Codice, per i servizi, nel rispetto dei principi dell'unione europea in tema di organizzazione dell'impresa, in aggiunta ai contratti nazionali che già lo prevedano, saranno individuate forme per favorire il riassorbimento delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell'attività oggetto dell'appalto dall'appaltatore uscente, fornendo, relativamente al personale, le informazioni necessarie, incluse attività e mansioni svolte. Con particolare riguardo agli appalti di servizi relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, in caso di cambio appalto e/o subentro, le parti convengono sull'obiettivo di promuovere il mantenimento dei diritti e delle condizioni retributive di provenienza dei lavoratori e delle lavoratrici, prevedendo, nella definizione degli elementi qualitativi dell'offerta, anche di un punteggio premiante. Per questo verrà predisposta una disciplina da adottare.

c) che l'appaltatore esibisca al committente copia del certificato di regolare iscrizione dell'impresa appaltatrice alla Camera di Commercio, nonché copia delle eventuali iscrizioni ad altri albi o registri obbligatori (ad es. Albo degli Artigiani);

d) che il contratto di appalto contenga clausole che impegnano l'impresa appaltatrice a:

- esibire al committente con cadenza regolare infrannuale la documentazione da cui risulta la costanza della regolarità contributiva (modello F24 ovvero UNIEMENS);

- relativamente ai lavoratori adibiti alle attività appaltate, documentare la formale instaurazione dei rapporti di lavoro mediante l'esibizione delle registrazioni obbligatorie (comunicazioni obbligatorie, estratto del Libro Unico del Lavoro);

- documentare, qualora sia pertinente, l'avvenuto deposito del Regolamento di Impresa Cooperativa, se effettuato;

e) che il committente elabori e fornisca in via preliminare all'impresa appaltatrice il D.U.V.R.I. – ove previsto – e preveda nel contratto di appalto, con frequenza almeno annuale, incontri congiunti con l'impresa appaltatrice in merito all'applicazione delle norme in tema di sicurezza delle condizioni di lavoro e di salubrità dei luoghi di lavoro.

8) Le parti concordano sulla necessità di sollecitare la predisposizione e/o intensificazione dei controlli sulle domande di costituzione presentati dalle imprese, nonché sugli atti di variazione societaria che possano avere effetto sull'affidabilità economica ed operativa delle imprese appaltatrici, al fine di poter attribuire un pieno effetto certificatorio alla documentazione ufficiale riferita all'Azienda.

9) Le Parti sottoscrittrici si impegnano a:

a) avviare un percorso di informazione – sensibilizzazione, che coinvolga le parti contraenti ed in particolare le stazioni appaltanti, per l'applicazione estesa delle buone prassi qui convenute;

b) promuovere in via privilegiata la gestione globale dei servizi;

c) prevedere la sottoscrizione di protocolli di legalità o patti di integrità in materia di contratti pubblici.

CHIETI, 10 novembre 2021.

Letto, approvato e sottoscritto,

CGIL

CISL

UIL

Amministrazione comunale

Manola Cavallini

Lucio Petrongolo

Antonio Cardo

Gli assessori **Enrico Raimondi**

Stefano Rispoli

